

nella somma di lire 13,487,172 di capitale, più lire 14,519 85 di rendita perpetua.

Se non che per conforto del Parlamento debbo soggiungere che questi 13 o 14 milioni sono ampiamente rappresentati dai 480,000 ettari di terreno che, pel fatto principale che generava questo debito, rientrano nel demanio dello Stato.

Da ciò la Camera scorge quale relazione abbiasi l'articolo 17 coll'economia della legge, poichè fattosi entrare nel dominio dello Stato i terreni, i tributi, ed i proventi che costituivano la principale guarentigia, la speciale ipoteca del suddetto debito, doveasi altresì considerare questo accomunato al debito generale dello Stato, e dividerne oggimai le leggi e le vicende.

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se la proposta Demarchi sia appoggiata.

(È appoggiata.)

DEMARCHI. Io credo che si dovrebbe invitare il Ministero a proporre una legge speciale a questo riguardo, poichè ci mancano ora tutti gli elementi indispensabili per deliberare. Le spiegazioni or ora dateci dal commissario regio non poterono essere intese da tutti, e perciò non è possibile che la Camera deliberi all'improvviso ed in questa forma sopra una materia così importante.

DE CANDIA, commissario regio. Nella fusione dell'isola di Sardegna colle provincie continentali della monarchia si dichiarano comuni tutti gli oneri o carichi dello Stato; dunque il debito pubblico sardo era già stato dichiarato implicitamente debito dello Stato. Una volta l'isola di Sardegna reggevasi quale Stato a parte; essendosi unita poc'anzi al Piemonte, tutti gl'interessi divennero comuni, cioè, formarono gli oneri e proventi della monarchia sarda. Del rimanente, già dissi poc'anzi come essendo stato principalmente guarentito questo debito sui beni e sui proventi dello Stato, ragion vuole che siano queste ipoteche trasmutate in quella speciale guarentigia che forma la base principale del credito dello Stato, cioè la propria stabilità e ricchezza. Ed in ciò mi pare che non possa esservi nè ingiustizia, nè soverchio aggravio per lo Stato. La Sardegna sarà onerata anch'essa di una parte del debito delle provincie continentali, e contribuirà pur lei a quei debiti già esistenti, o che si costituiranno in avvenire.

SANTA ROSA T. Io appoggio la proposizione Demarchi non per la ragione da esso addotta, ma perchè l'articolo posto in discussione solo intende a dare (come già disse l'onorevole relatore per l'articolo precedente) un appagamento alla Sardegna, o meglio ai possessori di cedole dell'isola, senza punto conseguire lo scopo che ci designava il commissario regio. Di fatti la riunione dell'isola di Sardegna agli Stati continentali, o per meglio dire la fusione fatta delle finanze dell'isola e di terraferma, ha già prodotto nel caso accennato dal commissario la riunione dei debiti pubblici rispettivi; e ciò tanto è vero che nel bilancio dell'erario per l'esercizio del 1850 si trova portata la somma necessaria per servire a due debiti pubblici della Sardegna, quello cioè del 1844 e quello creato pel riscatto dei fondi. Non figurano però in quel bilancio l'altro debito pubblico precedente e l'estinzione della carta monetata, perchè il servire al primo ed alla seconda spetta al monte di riscatto, i cui redditi e passività dovranno però essere compresi nei bilanci, secondo ebbe a decidere la Camera sopra la mia proposta.

Questi sono i debiti pubblici della Sardegna testè accennati dal commissario regio. Ebbero assegnazioni speciali per la loro guarentigia, e se non possono nè devono essere fusi co-

gli altri debiti pubblici, ma regolati colle loro leggi speciali, sono ciò non di meno debiti delle finanze dello Stato, non di quelle dell'isola che non esistono più, osservando inoltre che nelle leggi non si devono introdurre disposizioni per sè inutili; che del resto, mediante quest'articolo si metterebbe in dubbio il principio dell'assoluta fusione delle finanze dell'isola e di terraferma; perciò io appoggio la proposta del deputato Demarchi, perchè sia soppresso questo articolo.

ASPRONI. Io mi meraviglio come si muovano dubbisopra quest'articolo, non essendo che una logica conseguenza della fusione seguita tra la Sardegna ed il continente.

Se la Sardegna fondendosi col continente ne abbracciò i comodi, ne abbracciò anche gl'incomodi; noi abbiamo accettato le leggi demaniali, il continente accetti anche di partecipare al nostro debito.

SINEO. Credo che nessuno in questa Camera voglia contendere il principio che ha suggerito la proposta sulla quale si discute; credo che non si farà mai in questo recinto nessun contrasto intorno alle legittime conseguenze della fusione dell'isola di Sardegna con le provincie continentali. Avvi solo una questione di opportunità, se convenga attualmente di far menzione di questa materia che realmente si riconosce alquanto estranea a quella su cui si raggira la presente legge.

Furono sottoposte varie considerazioni in appoggio della proposizione soppressiva. Mi si permetta di soggiungerne un'altra. Fra i debiti della Sardegna tiene principale luogo quello proveniente dal riscatto dei feudi. Io non intendo di eccitare ora una discussione che sarebbe intempestiva, ma la Camera si ricorderà che nella prima legislatura da molti deputati della Sardegna, anzi da alcuni che fanno ancora attualmente parte del Parlamento, fu fatta una proposta specifica per la revisione dei contratti che danno origine a questo debito.

Ora, se attualmente si praticasse un accomunamento così compiuto come nei termini proposti, forse potrebbe credersi pregiudicata la questione delle revisioni, ed io non vorrei che la Camera così senza avvedersene la pregiudicasse.

SAPPA, relatore. Dirò i motivi per cui la Commissione ha acconsentito anche si inserisse in questa legge la disposizione di quest'articolo.

La Commissione considerò che in dipendenza della fusione dell'amministrazione della Sardegna con la parte continentale dello Stato, questo era divenuto di necessità debitore solidario colla Sardegna, tanto più che per fatto del Governo era venuto meno il pegno su cui il debito della Sardegna era assicurato, perchè pare naturale che chi occupa il pegno assuma l'obbligo di guarentire la cosa assicurata.

Era dunque naturale che la Commissione ritenesse come a carico di tutto lo Stato il debito pubblico della Sardegna: ciò essendo, la Commissione considerò pure che in Sardegna era desiderata la dichiarazione di cui è caso in quest'articolo come nuova guarentigia del suo debito; considerò pure che è convenienza di ogni debitore di appagare per quanto è possibile il creditore.

Ora, desiderandosi dai creditori della Sardegna questa dichiarazione, ed essendo la medesima, a giudizio della Commissione, implicita nella fusione già operata, non trovò difficoltà, come dissi, ad aderire alla proposta del Governo.

Aggiungerò ancora, riguardo alla stessa considerazione che ora viene accennata dall'onorevole deputato Sineo, che, non dirò tutti, ma alcuni membri della Commissione, fra' quali c'era pur io, si sono determinati di aderire a che s'inserisse quest'articolo nella legge, perchè, siccome si tratta di un de-